



Attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità

Atto del Governo 243

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	243	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità	
Norma di delega:	Articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114	
Numero di articoli:	15	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	14/11/15	14/11/15
annuncio:	16/11/15	16/11/15
assegnazione:	15/11/15	15/11/15
termine per l'espressione del parere:	25/12/15	25/12/15
Commissione competente :	8ª Lavori pubblici, comunicazioni	IX Trasporti
Rilievi di altre Commissioni :	1ª Affari Costituzionali	XIV Unione Europea
	5ª Bilancio	V Bilancio
	14ª Politiche dell'Unione europea	

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo, A.G. 243, recante "attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica", approvato in via preliminare dal Consiglio consta di 14 articoli, ed ha l'obiettivo di conseguire attraverso un complesso articolato di norme, di **facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità**, promuovendo un uso condiviso delle infrastrutture esistenti ed una realizzazione più efficiente delle infrastrutture fisiche nuove. Ciò al fine di abbattere i costi, altrimenti assai elevati, dell'installazione di tali reti (**articolo 1**).

Secondo quanto stabilito dall'**Agenda digitale europea** la **banda "ultra-larga"** (nel provvedimento in esame "**rete di comunicazione elettronica ad alta velocità**"), è quella che garantisce velocità di connessione superiore a 30 Mbit/s.

La Commissione europea ha adottato, il 19 maggio 2010, la comunicazione "Un'agenda digitale europea"(COM(2010)245). L'Agenda rappresenta una delle sette "iniziative faro" della Strategia per la crescita "Europa 2020". Tale Comunicazione prevede tre obiettivi in tema di banda larga ed ultra larga, con diverse scadenze temporali. Considerato ormai raggiunto il primo (ossia la comunicazione su banda larga, con velocità superiore a 2mbps) tale schema di decreto legislativo tende ad implementare interventi funzionali al raggiungimento degli altri due ovvero:

- Banda larga veloce (pari o superiore a 30 Mbps) per tutti entro il 2020.
- Banda larga ultraveloce (velocità superiore a 100 Mbs) per almeno il 50% degli utenti domestici europei entro il 2020.

Lo schema affronta la questione dello sviluppo della rete nel quadro degli obiettivi disegnati dalla recente [Strategia italiana per la banda ultralarga](#), nell'ambito della quale uno degli aspetti oggetto di analisi è quello relativo all'esigenza di garantire un utilizzo quanto più semplice possibile delle infrastrutture di reti disponibili per favorire una diffusione delle reti elettroniche ad alta velocità in tempi compatibili con i sopra citati obiettivi europei.

L'**articolo 2** contiene le definizioni ai fini della disposizione di cui si tratta. Oltre a quella di "rete elettronica ad alta velocità", sopra ricordata, è definito cosa si intenda per **infrastruttura fisica**, ossia tutti gli elementi in una rete destinati ad **ospitare altri elementi** senza essere essi stessi elementi attivi della rete medesima come piloni, tubature, cavidotti, centraline ma anche edifici o accessi di edifici. Le infrastrutture in questione possono essere gestite da soggetti pubblici o imprese private e possono essere destinate al trasporto del gas, dell'elettricità, ivi compresa la pubblica illuminazione, il riscaldamento, l'acqua, comprese le fognature, i sistemi di drenaggio e gli impianti di trattamento delle acque reflue nonché a servizi di trasporto (comprese ferrovie, strade, porti e aeroporti). Tali soggetti sono definiti "**gestori di infrastruttura fisica**" e sono distinti dagli "**operatori di rete**" che sono "imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione". Il risultato di lavori edilizi o di ingegneria civile che portino ad un intervento su un'infrastruttura fisica è definito nel provvedimento "**opera di genio civile**". Le definizioni riprendono pressochè testualmente quelle della direttiva.

L'**articolo 3** definisce l'accesso all'infrastruttura esistente prevedendo che:

- il soggetto **gestore dell'infrastruttura fisica** ha il **diritto** di offrire le proprie infrastrutture agli **operatori di rete** per l'installazione di **elementi di rete di comunicazione elettronica ad alta velocità**.
- il soggetto **gestore dell'infrastruttura fisica** ha l'**obbligo** di offrire le proprie infrastrutture agli operatori di rete per l'installazione di **elementi di rete di comunicazione elettronica** ad alta velocità, a fronte di richiesta di questi ultimi, secondo principi di equità, ragionevolezza, trasparenza e non discriminatorietà.

Tale obbligo viene meno, e la richiesta può pertanto essere rifiutata, se vengono dimostrate da parte del gestore dell'infrastruttura fisica le seguenti ragioni ostative:

- l'infrastruttura fisica è **oggettivamente inidonea** a ospitare gli elementi oggetto della richiesta;
- l'infrastruttura fisica non **dispone di spazio sufficiente** per ospitare gli elementi oggetto della richiesta. Ciò può anche discendere da dimostrate esigenze future del gestore dell'infrastruttura fisica;
- qualora l'inserimento degli elementi di reti di comunicazione elettronica nell'infrastruttura fisica **possa pregiudicare alcuni interessi fondamentali** (incolumità, salute e sicurezza pubblica, integrità e sicurezza delle reti con particolare riferimento alle infrastrutture critiche nazionali) o vi sia il rischio di **grave interferenza** con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura;
- siano disponibili **altri mezzi di accesso all'ingrosso** rispetto all'infrastruttura fisica oggetto della domanda, purchè l'accesso a tali mezzi sia disponibile a condizioni eque e ragionevoli.

La procedura per la **richiesta** prevede che l'**operatore di rete** debba allegare alla domanda una relazione dettagliata che indichi le ragioni per le quali l'impresa richiedente ritiene ragionevole accedere all'infrastruttura fisica, quale importo è disposta a corrispondere per l'accesso e il cronoprogramma degli interventi da realizzare. Il gestore dell'infrastruttura può aprire una trattativa in merito al prezzo, alle condizioni e ai termini dell'intervento. Qualora il gestore dell'infrastruttura rifiuti, le motivazioni (che non possono essere diverse da quelle sopra descritte) devono essere comunicate entro **due mesi** dal ricevimento della domanda d'accesso. In caso di mancanza di risposta la questione, a istanza di ciascuna delle parti, può essere rimessa all'organismo di risoluzione delle controversie, che è stato identificato con l'AGCOM (**articolo 9**), che decide in forma vincolante entro **quattro mesi** dalla data di ricezione della richiesta. La decisione è vincolante **anche sul prezzo da corrispondere**. Si stabilisce a questo proposito che il prezzo imposto deve tenere indenne da oneri economici conseguenti e connessi all'intervento il gestore dell'infrastruttura fisica, consentendo altresì al gestore dell'infrastruttura la ragionevole possibilità di recuperare i suoi costi. Sono infine fatti salvi i diritti dei proprietari dell'infrastruttura di rete, se diversi dai gestori, e dei terzi.

Anche in tal caso si tratta di un recepimento pressochè testuale del contenuto della direttiva.

L'**articolo 4** prevede **una mappatura** delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale. A tal fine rimette ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico la definizione delle regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI). Tale strumento era già previsto e disciplinato ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 133 del 2014, che, infatti **viene abrogato dall'articolo 14** della disposizione in essere, e si ricollega all'obiettivo, previsto dalla strategia per la banda ultralarga, di creazione di un catasto delle infrastrutture del sotto e del soprasuolo idonee ad ospitare le reti di comunicazione ad alta velocità.

Il decreto ministeriale disciplinerà anche le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica. I dati così ricavati sono resi disponibili in formato di tipo aperto e interoperabile, e sono elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili.

Entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione confluiscono nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e sulle infrastrutture fisiche funzionali ad ospitarle, a carattere nazionale e locale, o comunque i dati ivi contenuti sono resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.

I **gestori di infrastruttura fisica**, in caso di realizzazione, manutenzione straordinaria sostituzione o completamento della infrastruttura, comunicano i dati relativi all'apertura del cantiere, al SINFI che pubblica, in qualità di sportello telematico unico, tutte le informazioni relative alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere, anche di genio civile, necessarie ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Con riferimento alle opere di genio civile, in corso o programmate, relative alla loro infrastruttura fisica per le quali è stata rilasciata un'autorizzazione, è aperto un procedimento ovvero è prevista la presentazione di una richiesta entro sei mesi devono essere rese disponibili da parte dei gestori delle infrastrutture fisiche le seguenti informazioni:

- a) l'ubicazione e il tipo di opere;
- b) gli elementi di rete interessati;
- c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata;
- d) un punto di contatto.

Allo stesso modo gli **operatori di rete**, inoltrando domanda in via telematica al SINFI, hanno diritto ad ottenere informazioni su:

- a) ubicazione tracciato;
- b) tipo ed uso attuale dell'infrastruttura;
- c) punto di contatto.

L'accesso a tali informazioni **può essere limitato**, solo nella misura strettamente necessaria, per ragioni connesse alla **sicurezza e all'integrità delle reti**, alla **sicurezza nazionale**, alla pubblica sicurezza o alla **sanità pubblica**, alla **riservatezza** o a **segreti tecnici e commerciali**.

In tal modo ogniqualvolta siano in essere o in programma interventi sull'infrastruttura fisica gli operatori di rete possono venirne a conoscenza. Fintantoché il SINFI non sarà operativo le informazioni citate, a richiesta, saranno fornite agli operatori di rete dai medesimi gestori delle infrastrutture.

Agli operatori di rete che presentano domanda, è consentito l'accesso alla zona in cui intendono installare elementi di rete di comunicazione elettronica ad alta velocità. I gestori delle infrastrutture fisiche consentono l'accesso, a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta scritta e, su specifica richiesta scritta, di un operatore di rete, è altresì consentito, a determinate condizioni, lo svolgimento di ispezioni *in loco* di specifici elementi dell'infrastruttura.

E' prevista anche la possibilità per il Ministro dello sviluppo economico di emanare un

decreto che preveda delle esenzioni dagli obblighi citati nel caso di infrastrutture fisiche esistenti che siano considerate non tecnicamente idonee all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità o nel caso delle infrastrutture critiche nazionali. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Come previsto dalla direttiva il decreto con l'indicazione delle esenzioni è notificato alla Commissione europea.

Anche l'articolo 4 appare sostanzialmente conforme al dettato della direttiva.

L'**articolo 5** prevede procedure di coordinamento per lo svolgimento delle opere di genio civile realizzate dal gestore dell'infrastruttura fisica. Si prevede che quest'ultimo abbia il diritto di negoziare accordi con gli operatori di rete per l'installazione di reti di comunicazione elettronica e che debba soddisfare ogni ragionevole richiesta degli operatori di rete di coordinamento delle opere di genio civile (finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche) a condizione che non impediscano al gestore dell'infrastruttura fisica il coordinamento dei lavori, non implicino costi supplementari, ivi compresi ritardi nell'esecuzione delle opere, e che la richiesta sia presentata tempestivamente, almeno un mese prima della presentazione del progetto definitivo. E' altresì prevista anche in tal caso la possibilità di esonerare, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dagli obblighi appena citati le opere di genio civile di modesta entità ovvero quelle rientranti tra le infrastrutture critiche nazionali. Anche in tal caso, come previsto dalla direttiva, si prescrive che lo schema di decreto ministeriale sia trasmesso alla Commissione europea.

Non si rilevano elementi di difformità rispetto al contenuto della direttiva.

L'**articolo 6** pone in capo al gestore dell'infrastruttura fisica, al proprietario e al committente dell'opera l'obbligo di fornire all'operatore di rete, a fronte di domanda scritta, ai fini del coordinamento delle opere di genio civile programmate, in corso, per le quali è stata rilasciata un'autorizzazione o si prevede la presentazione di una richiesta di autorizzazione nei successivi sei mesi:

- a) l'ubicazione e il tipo di opere;
- b) gli elementi di rete interessati;
- c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata;
- d) un punto di contatto.

E' prevista una procedura di trattazione della richiesta e la possibilità di respingere la richiesta qualora le informazioni siano già state messe a disposizione in formato elettronico dal gestore dell'infrastruttura ovvero siano disponibili presso lo sportello unico informatico. In tal caso le informazioni sono comunicate dal SINFI.

L'articolo recepisce testualmente l'articolo 6 della direttiva, con i necessari adattamenti.

L'**articolo 7**, ad integrazione delle pertinenti disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche con riferimento alla fattispecie nella quale le opere di genio civile riguardino più comuni. In tal caso la decisione è assunta, previa valutazione in conferenza di servizi unica per ambito regionale, dal comune di maggiori dimensioni. Il procedimento è concluso nel termine di quattro mesi dal ricevimento della richiesta completa in tutti i suoi elementi, prorogabili per altri 2 mesi solo in casi eccezionali e debitamente motivati. Decorso tale termine la richiesta, nel silenzio dell'amministrazione, è accolta.

L'articolo 7 recepisce la direttiva nella parte che non era già stata disciplinata dal codice delle comunicazioni elettroniche (in particolare occorre far riferimento all'articolo 88). Anche in tal caso si può ritenere che l'ordinamento nazionale si sia adeguato alla disciplina della direttiva.

L'**articolo 8** stabilisce che anche i proprietari di unità immobiliari, o il condominio ove costituito, equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete hanno l'obbligo, se richiesti, di assicurare, secondo condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo, l'accesso alle infrastrutture agli operatori di rete. I **gestori di rete pubblica di comunicazioni** hanno il diritto di installare la propria rete, a proprie spese fino al punto d'accesso. Qualora nell'edificio non vi sia un'infrastruttura fisica, i fornitori di reti pubbliche di comunicazioni hanno diritto di far terminare la propria presso l'abitazione dell'abbonato, con il consenso dell'abbonato medesimo, riducendo al minimo l'impatto sulla proprietà di terzi. Anche in tal caso, se non vengono raggiunti accordi, la questione può essere rimessa da ciascuna delle parti all'organismo di risoluzione delle controversie. Vengono fatti salvi i diritti dei terzi.

Anche l'articolo 8 della direttiva era già sostanzialmente recepito in parte da disposizioni nazionali (articolo 6, comma 5-quinquies del decreto-legge n. 133 del 2014; art. 135- bis del

testo unico edilizia, D.P.R. n. 380 del 2001). La conformità è piena, a seguito dell'introduzione delle disposizioni di cui si tratta.

L'**articolo 9** indica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) quale organismo di risoluzione delle controversie tra **operatori di rete e gestori delle infrastrutture fisiche**. La decisione dell'Autorità, da assumere entro due mesi dalla ricezione della richiesta, completa in tutti i suoi elementi è efficace dalla data di notifica della stessa alle parti e può formare oggetto di ricorso giurisdizionale. La procedura non è obbligatoria e non preclude la possibilità di ricorrere in via giudiziaria. Tuttavia l'Autorità può decidere anche in pendenza di giudizio. Viene rimesso all'Autorità il compito di adeguare i propri regolamenti e di disciplinare i criteri e le modalità per l'attribuzione degli oneri a copertura dei costi di esecuzione della disciplina indicata. L'**articolo 10** precisa che la natura giuridica della decisione assunta dall'Autorità è quella di ordine, ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 239), che sanziona appunto il mancato adempimento agli ordini e alle diffide impartite dall'Autorità in relazione alle disposizioni del Codice. La sanzione è compresa tra 15.000 e 150.000 euro.

Anche tali disposizioni sono coerenti con la direttiva.

L'**articolo 11** fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sulla materia, che perseguiranno le finalità delle disposizioni escritte ai sensi dei rispettivi statuti e norme di attuazione.

L'**articolo 12** prevede che, nel caso di conflitto interpretativo tra le norme della disposizione in commento e le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, prevalgano queste ultime. La norma richiama il medesimo principio di risoluzione del conflitto tra norme, individuato dalla direttiva all'articolo 1, comma 4.

L'**articolo 13** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 14** abroga l'articolo 6-bis del decreto-legge n. 133 del 2014, come sopra ricordato.

L'**articolo 15** disciplina l'entrata in vigore.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo è accompagnato da una relazione illustrativa, da una tabella di concordanza tra il testo della direttiva 2014/61/UE e l'articolato dello schema di decreto legislativo e da una relazione tecnico-finanziaria. Con successiva comunicazione, del 30 novembre 2015, sono stati trasmessi l'analisi d'impatto sulla regolamentazione (AIR) e l'analisi tecnico normativa (ATN).

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto sulla base della delega conferita al Governo dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 che prevede, all'allegato B, il recepimento della direttiva 2014/61/UE del Parlamento e del Consiglio del 15 maggio 2014, riguardante le misure finalizzate alla riduzione dei costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia oggetto dello schema di decreto legislativo di cui si tratta rientra nella legislazione concorrente, e precisamente nell'ambito delle materie "ordinamento della comunicazione" e "governo del territorio". Tuttavia la natura generale dell'intervento, che recepisce una direttiva dell'Unione europea e che risulta necessario al raggiungimento di un obiettivo nazionale di lungo periodo, giustifica l'"attrazione in sussidiarietà" dell'esercizio delle funzioni da parte dello Stato. In tal senso si è pronunciata la Corte costituzionale nella sentenza n.163 del 2012, su analoga materia; la Corte aveva in tale circostanza,

comunque, rilevato come, nelle procedure adottate, mancasse un adeguato coinvolgimento delle regioni, dichiarando, sotto tale profilo incostituzionale la disposizione. Si segnala che lo schema di decreto legislativo oggetto di esame non è stato sottoposto ad un parere della Conferenza unificata, nel suo complesso. Tale organismo è tuttavia coinvolto in alcuni profili regolatori disciplinati nell'ambito dello schema (ad esempio in relazione al decreto del Ministero dello sviluppo economico concernente le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture).

Compatibilità comunitaria

La disposizione recepisce la direttiva 2014/61/UE. Non si rilevano elementi di difformità rispetto agli obiettivi della direttiva.

La direttiva prevede quale termine per il recepimento il 1° gennaio 2016.

Procedure di contenzioso

Non risultano procedure di contenzioso connesse alla presente direttiva.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

Non risultano ulteriori documenti all'attenzione delle istituzioni dell'Unione europea sulla materia.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

La disposizione istituisce e disciplina, all'articolo 4, il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture. Conseguentemente viene abrogato l'articolo 6-bis del decreto-legge n. 133 del 2014, il cui contenuto è trasfuso, con alcune integrazioni, nella disposizione appena ricordata.

Senato: Dossier n. 255

Camera: Atti del Governo n. 234

30 novembre 2015

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Trasporti	st_trasporti@camera.it - 066760-2614	 CD_trasporti

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

TR0329